

**Interrogazione rottamazione licenze commerciali. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Lunedì 4 novembre 2013, seduta n. 110

**Luigi Bobba.** — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

la cessazione dell'attività commerciale e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio, cosiddetta «rottamazione delle licenze commerciali», prevedeva un indennizzo stabilito dalla legge, a partire dal 1996 percepito sino alla decorrenza della pensione di vecchiaia;

la prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, il cui scopo è accompagnare fino alla pensione coloro che cessano definitivamente l'attività commerciale, riconsegnando ai comuni le licenze e cancellando le loro posizioni in camera di commercio e presso l'Agenzia delle entrate. Non si tratta comunque di assistenza a carico dello Stato, ma di autogestione in quanto la concessione dell'indennizzo è finanziata – fino al 31 dicembre 2013 – tramite la maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti in attività iscritti all'Inps;

con messaggio Inps n. 000219 del 4 gennaio 2013 e successiva rettifica fornita con messaggio Inps n. 0001183 del 21 gennaio 2013, l'istituto – nell'attesa che i Ministeri vigilanti sciogliessero la riserva in materia – autorizzava le proprie sedi a prorogare l'erogazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa previgente alla Riforma Monti-Fornero e cioè fino a 61 anni e 6 mesi per la richiedente donna e fino a 66 anni e 6 mesi per il richiedente uomo;

con il messaggio n. 9656 del 13 giugno 2013 l'Inps ha comunicato che, a seguito del parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'indennizzo in parola non può essere prorogato oltre l'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne;

a parere dell'interrogante la posizione assunta suscita notevoli perplessità in quanto penalizzante per molte donne che, confidando nell'accompagnamento dell'indennizzo fino alla data del pensionamento, hanno cessato la loro attività di commercianti; nessun problema dovrebbe invece porsi per gli uomini che hanno avuto accesso all'indennizzo;

sono in corso verifiche circa la legittimità della posizione assunta dall'istituto e la eventuale proponibilità di azioni giudiziarie contro lo stesso Istituto a tutela delle assistite che, a causa della decisione assunta dall'Inps, resteranno escluse dall'indennizzo –:quali urgenti misure si intendano porre in essere per chiarire la posizione dei soggetti di cui in premessa e garantire l'accesso all'indennizzo anche per coloro che ne risultano esclusi a seguito della riforma normativa. (5-01363)